Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 165 del 18 giugno 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 18 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esame-colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della Liguria.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 175, adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esame-colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali per le sedi della Liguria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purché complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Godimento dei diritti politici.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Licenza d'istruzione elementare.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII, devono essere fatte pervenire al Ministero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Le domande vanno redatte secondo l'allegato schema esemplificativo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Non verranno prese in considerazione le domande che non indichino la regione per la quale si intende concorrere.

Qualora nella domanda venga indicata più di una regione, la domanda stessa verrà considerata valida per la partecipazione al concorso relativo alla regione indicata per prima.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal notaio, o da un cancelliere o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in un colloquio che avrà per oggetto:

1) lettura di un brano, riassunto di esso e pratico riconoscimento delle parti del discorso;

2) educazione civica, la Costituzione italiana - Ordinamento dello Stato, della regione, della provincia e del comune;

3) distribuzione territoriale degli organi periferici dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali: soprintendenze, archivi di Stato, biblioteche pubbliche statali, istituti ad ordinamento autonomo;

4) cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

5) nozioni sul servizio di istituto relativo ai custodi e guardie notturne in relazione anche alla qualifica di agente di pubblica sicurezza da essi rivestita; servizio di guardia notturna.

Art. 5.

Il colloquio si svolgerà a Genova.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui la prova sarà tenuta.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sei decimi.

Per sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i relativi documenti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

Espletata la prova del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione, stabilita dal voto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione V Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia del titolo stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno altresí attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero un certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato in bollo dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali e avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

A norma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione.

I vincitori saranno assegnati ad un istituto dipendente con sede in Liguria. Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i custodi vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, a una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1027.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1977

p. *Il Ministro:* SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 52

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, n. 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per esame-colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi della Liguria nel ruolo del personale ausiliario del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . .
(oppure non è iscritto nelle liste elettorali, per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perché (1) . . . . .
. . . . ;

4) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali) (2). . . . .
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso. . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Indicare il requisito che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del bando.

(6106)

Concorso pubblico, per esame-colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi dell'Umbria.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 175, adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per esame-colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali per le sedi dell'Umbria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purché complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Godimento dei diritti politici.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Licenza d'istruzione elementare.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII, devono essere fatte pervenire al Ministero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Non verranno prese in considerazione le domande che non indichino la regione per la quale si intende concorrere.

Qualora nella domanda venga indicata più di una regione, la domanda stessa verrà considerata valida per la partecipazione al concorso relativo alla regione indicata per prima.

Le domande vanno redatte secondo l'allegato schema esemplificativo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal notaio, o da un cancelliere o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in un colloquio che avrà per oggetto:

1) lettura di un brano, riassunto di esso e pratico riconoscimento delle parti del discorso;

2) educazione civica, la Costituzione italiana - Ordinamento dello Stato, della regione, della provincia e del comune;

3) distribuzione territoriale degli organi periferici dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali: soprintendenze, archivi di Stato, biblioteche pubbliche statali, istituti ad ordinamento autonomo;

4) cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

5) nozioni sul servizio di istituto relativo ai custodi e guardie notturne in relazione anche alla qualifica di agente di pubblica sicurezza da essi rivestita; servizio di guardia notturna.

Art. 5.

Il colloquio si svolgerà a Perugia.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui la prova sarà tenuta.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sei decimi.

Per sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo di un amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i relativi documenti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

Espletata la prova del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione, stabilita dal voto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione V - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia del titolo stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero un certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato in bollo dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali e avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

A norma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione.

I vincitori saranno assegnati ad un istituto dipendente con sede in Umbria. Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i custodi vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, a una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1027.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1977

p. *Il Ministro:* SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 51

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, n. 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esame-colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi dell'Umbria nel ruolo del personale ausiliario del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali, per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perché (1) . . . .

4) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali) (2). (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso. . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Indicare il requisito che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del bando.

(6107)

Concorso pubblico, per esame-colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi delle Marche.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 175, adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esame-colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali per le sedi delle Marche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948 n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purché complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Godimento dei diritti politici.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Licenza d'istruzione elementare.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII, devono essere fatte pervenire al Ministero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Le domande vanno redatte secondo l'allegato schema esemplificativo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Non verranno prese in considerazione le domande che non indichino la regione per la quale si intende concorrere.

Qualora nella domanda venga indicata più di una regione, la domanda stessa verrà considerata valida per la partecipazione al concorso relativo alla regione indicata per prima.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal notaio, o da un cancelliere o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in un colloquio che avrà per oggetto:

1) lettura di un brano, riassunto di esso e pratico riconoscimento delle parti del discorso;

2) educazione civica, la Costituzione italiana - Ordinamento dello Stato, della regione, della provincia e del comune;

3) distribuzione territoriale degli organi periferici dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali: soprintendenze, archivi di Stato, biblioteche pubbliche statali, istituti ad ordinamento autonomo;

4) cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

5) nozioni sul servizio di istituto relativo ai custodi e guardie notturne in relazione anche alla qualifica di agente di pubblica sicurezza da essi rivestita; servizio di guardia notturna.

Art. 5.

Il colloquio si svolgerà ad Ancona.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui la prova sarà tenuta.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sei decimi

Per sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i relativi documenti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

Espletata la prova del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione, stabilita dal voto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione V - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia del titolo stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero un certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato in bollo dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali e avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

A norma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione.

I vincitori saranno assegnati ad un istituto dipendente con sede nelle Marche. Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i custodi vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, a una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1027.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1977

p. *Il Ministro:* SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 50

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, n. 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per esame-colloquio, a cinquantà posti di custode e guardia notturna per le sedi nelle Marche nel ruolo del personale ausiliario del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . .
(oppure non è iscritto nelle liste elettorali, per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perché (1) . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali) (2). . . . .
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso. . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Indicare il requisito che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del bando.

(6108)

Concorso pubblico, per esame-colloquio, a centocinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi del Piemonte.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 175, adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esame-colloquio, a centocinquanta posti di custode e guardia notturna in prova, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali per le sedi del Piemonte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purché complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Godimento dei diritti politici.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Licenza d'istruzione elementare.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII, devono essere fatte pervenire al Ministero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Le domande vanno redatte secondo l'allegato schema esemplificativo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Non verranno prese in considerazione le domande che non indichino la regione per la quale si intende concorrere.

Qualora nella domanda venga indicata più di una regione, la domanda stessa verrà considerata valida per la partecipazione al concorso relativo alla regione indicata per prima.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal notaio, o da un cancelliere o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in un colloquio che avrà per oggetto:

1) lettura di un brano, riassunto di esso e pratico riconoscimento delle parti del discorso;

2) educazione civica, la Costituzione italiana - Ordinamento dello Stato, della regione, della provincia e del comune;

3) distribuzione territoriale degli organi periferici dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali: soprintendenze, archivi di Stato, biblioteche pubbliche statali, istituti ad ordinamento autonomo;

4) cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

5) nozioni sul servizio di istituto relativo ai custodi e guardie notturne in relazione anche alla qualifica di agente di pubblica sicurezza da essi rivestita; servizio di guardia notturna.

Art. 5.

Il colloquio si svolgerà a Torino.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui la prova sarà tenuta.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sei decimi.

Per sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i relativi documenti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

Espletata la prova del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione, stabilita dal voto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione V - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia del titolo stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero un certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato in bollo dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali e avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

A norma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione.

I vincitori saranno assegnati ad un istituto dipendente con sede in Piemonte. Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i custodi vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, a una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1027.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1977

p. *Il Ministro:* SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 49

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, n. 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per esame-colloquio, a centocinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi del Piemonte nel ruolo del personale ausiliario del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . .
(oppure non è iscritto nelle liste elettorali, per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perché (1) . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali) (2). . . . .
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso. . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Indicare il requisito che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del bando.

(6109)

Concorso pubblico, per esame-colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della Sardegna.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 175, adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esame-colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali per le sedi della Sardegna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni,

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra,

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purché complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite di età nei confronti·

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229

C) Godimento dei diritti politici.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Licenza d'istruzione elementare.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII, devono essere fatte pervenire al Ministero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Le domande vanno redatte secondo l'allegato schema esemplificativo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Non verranno prese in considerazione le domande che non indichino la regione per la quale si intende concorrere.

Qualora nella domanda venga indicata più di una regione, la domanda stessa verrà considerata valida per la partecipazione al concorso relativo alla regione indicata per prima.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal notaio, o da un cancelliere o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in un colloquio che avrà per oggetto:

1) lettura di un brano, riassunto di esso e pratico riconoscimento delle parti del discorso;

2) educazione civica, la Costituzione italiana - Ordinamento dello Stato, della regione, della provincia e del comune;

3) distribuzione territoriale degli organi periferici dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali: soprintendenze, archivi di Stato, biblioteche pubbliche statali, istituti ad ordinamento autonomo;

4) cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

5) nozioni sul servizio di istituto relativo ai custodi e guardie notturne in relazione anche alla qualifica di agente di pubblica sicurezza da essi rivestita; servizio di guardia notturna.

Art. 5.

Il colloquio si svolgerà a Cagliari.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui la prova sarà tenuta.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sei decimi.

Per sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i relativi documenti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

Espletata la prova del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione, stabilita dal voto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione V - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia del titolo stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero un certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato in bollo dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali e avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

A norma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione.

I vincitori saranno assegnati ad un istituto dipendente con sede in Sardegna. Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i custodi nominati non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, a una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1027.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1977

p. *Il Ministro:* SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 323

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, n. 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . . .,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esame-colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della Sardegna indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali. . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio. . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso:. . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data . . . .

Firma. . . . .
(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6110)

Concorso pubblico, per esame-colloquio, a centocinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della Lombardia.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 175, adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esame-colloquio, a centocinquanta posti di custode e guardia notturna in prova, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali per le sedi della Lombardia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purché complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Godimento dei diritti politici.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Licenza d'istruzione elementare.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII, devono essere fatte pervenire al Ministero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Le domande vanno redatte secondo l'allegato schema esemplificativo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Non verranno prese in considerazione le domande che non indichino la regione per la quale si intende concorrere.

Qualora nella domanda venga indicata più di una regione, la domanda stessa verrà considerata valida per la partecipazione al concorso relativo alla regione indicata per prima.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal notaio, o da un *cancelliere o dal segretario comunale o altro funzionario* incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in un colloquio che avrà per oggetto:

1) lettura di un brano, riassunto di esso e pratico riconoscimento delle parti del discorso;

2) educazione civica, la Costituzione italiana - Ordinamento dello Stato, della regione, della provincia e del comune;

3) distribuzione territoriale degli organi periferici dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali: soprintendenze, archivi di Stato, biblioteche pubbliche statali, istituti ad ordinamento autonomo;

4) cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

5) nozioni sul servizio di istituto relativo ai custodi e guardie notturne in relazione anche alla qualifica di agente di pubblica sicurezza da essi rivestita; servizio di guardia notturna.

Art. 5.

Il colloquio si svolgerà a Milano.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui la prova sarà tenuta.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sei decimi.

Per sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o *della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria* dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i relativi documenti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

Espletata la prova del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione, stabilita dal voto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione V - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia del titolo stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero un certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato in bollo dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali e avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

A norma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione.

I vincitori saranno assegnati ad un istituto dipendente con sede in Lombardia. Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i custodi vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, a una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1027.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1977

p. *Il Ministro:* SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 48

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, n. 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via. . . . . n. . . . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per esame-colloquio, a centocinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi della Lombardia nel ruolo del personale ausiliario del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . .
(oppure non è iscritto nelle liste elettorali, per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perché (1) . . . . .
. . . . ;

4) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali) (2). . . . .
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso. . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da un altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Indicare il requisito che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del bando.

(6111)

Concorso pubblico, per esame-colloquio, a cento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 175, adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esame-colloquio, a cento posti di custode e guardia notturna in prova, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali per le sedi dell'Emilia-Romagna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purché complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro. Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

c) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Godimento dei diritti politici.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Licenza d'istruzione elementare.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII, devono essere fatte pervenire al Ministero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Le domande vanno redatte secondo l'allegato schema esemplificativo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Non verranno prese in considerazione le domande che non indichino la regione per la quale si intende concorrere.

Qualora nella domanda venga indicata più di una regione, la domanda stessa verrà considerata valida per la partecipazione al concorso relativo alla regione indicata per prima.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal notaio, o da un cancelliere o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in un colloquio che avrà per oggetto:

1) lettura di un brano, riassunto di esso e pratico riconoscimento delle parti del discorso;

2) educazione civica, la Costituzione italiana - Ordinamento dello Stato, della regione, della provincia e del comune;

3) distribuzione territoriale degli organi periferici dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali: soprintendenze, archivi di Stato, biblioteche pubbliche statali, istituti ad ordinamento autonomo;

4) cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

5) nozioni sul servizio di istituto relativo ai custodi e guardie notturne in relazione anche alla qualifica di agente di pubblica sicurezza da essi rivestita; servizio di guardia notturna.

Art. 5.

Il colloquio si svolgerà a Bologna.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui la prova sarà tenuta.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sei decimi.

Per sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i relativi documenti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

Espletata la prova del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione, stabilita dal voto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione V - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia del titolo stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno altresí attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero un certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato in bollo dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali e avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

A norma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione.

I vincitori saranno assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione Emilia-Romagna. Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i custodi vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, a una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1027.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1977

p. *Il Ministro:* SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 53

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, n. 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per esami-colloquio, a cento posti di custode e guardia notturna per le sedi dell'Emilia-Romagna nel ruolo del personale ausiliario del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . .
(oppure non è iscritto nelle liste elettorali, per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perché (1) . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali) (2). . . . .
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso. in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Indicare il requisito che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 2 del bando.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del bando.

(6112)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(7651090/4) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.